

CORPORATE

Protocollo d'intesa

tra il Mediatore europeo
e la Banca europea per gli investimenti

Luglio 2008



Banca
europea per gli
investimenti

la banca dell'UE

PROTOCOLLO D'INTESA *tra IL MEDIATORE EUROPEO e la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI relativo all'informazione in merito alle politiche, norme e procedure della Banca ed al trattamento delle denunce, incluse quelle presentate da cittadini di paesi terzi non residenti nell'Unione europea*

1. Contesto e obiettivi del presente protocollo d'intesa

Il Mediatore europeo e la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») fanno parte dell'Unione europea e operano nel suo contesto istituzionale.

La BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Il suo capitale è sottoscritto dagli Stati membri dell'UE. La BEI è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria nell'ambito del sistema comunitario. Essa raccoglie sui mercati dei capitali un imponente volume di fondi che poi accorda in prestito a condizioni favorevoli per il finanziamento di progetti idonei a contribuire al conseguimento delle politiche dell'UE. I prestiti che la BEI accorda fuori dell'UE («prestiti esterni») sono basati sulle politiche di aiuto e cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi.

Il Mediatore europeo, che è eletto dal Parlamento europeo al quale risponde, deve essere completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Mediatore europeo ha il potere di condurre indagini in merito a casi di cattiva amministrazione nell'attività di istituzioni e organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il Mediatore europeo può avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. Ogni cittadino dell'Unione europea e ogni persona fisica o giuridica residente o con sede legale in uno degli Stati membri ha diritto a presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Il presente protocollo d'intesa si basa sui rapporti di buona cooperazione fra la BEI ed il Mediatore europeo in relazione alle indagini intraprese da quest'ultimo su casi di presunta cattiva amministrazione da parte della BEI.

Obiettivo comune del Mediatore europeo e della BEI è quello di «potenziare» il grado di coinvolgimento e protezione delle parti interessate in relazione alle attività della BEI e, in particolare, di estendere tale protezione anche alle persone fisiche e giuridiche che non siano cittadini o residenti di uno degli Stati membri dell'UE, o che non abbiano sede legale in uno di essi. Il presente protocollo fornisce le basi per una cooperazione costruttiva nel perseguimento di tale obiettivo.

2. Punti di principio

Il Mediatore europeo e la BEI hanno un punto di vista concorde sui seguenti punti di principio:

- I. La BEI è tenuta ad informare il pubblico in merito alle politiche, norme e procedure attinenti agli aspetti di ordine ambientale, sociale e di sviluppo delle sue attività.
- II. Il concetto di «cattiva amministrazione», così come applicato dal Mediatore europeo, comprende il mancato rispetto dei diritti umani, del diritto vigente e dei principi di buona amministrazione.
- III. Tra gli obblighi di buona amministrazione della BEI rientra quello del rispetto delle proprie politiche, norme e procedure.
- IV. Prima di rivolgersi al Mediatore europeo, i ricorrenti devono potersi avvalere di un'effettiva procedura interna della BEI per il trattamento delle denunce.

Sulla base dei punti sopra esposti e dell'esperienza acquisita nel corso dei rapporti di buona cooperazione finora intercorsi, il Mediatore europeo e la BEI dichiarano quanto segue:

– la BEI dichiara:

1. di essersi dotata di una politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce intesa a fornire al pubblico una procedura istituzionale interna alla BEI per il trattamento delle stesse. Tale politica prevede l'impegno della BEI a garantire l'adeguato coinvolgimento delle parti interessate e le procedure interne necessarie a tale scopo;
2. al fine di migliorare le informazioni a disposizione del pubblico in relazione alle norme e politiche riguardanti le attività della BEI, l'allegato I della politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce contiene un elenco dei documenti pertinenti, accessibili anche sul sito web della BEI;
3. di impegnarsi a lanciare, nei primi mesi del 2009, una consultazione pubblica in merito alla propria politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce,

– il Mediatore europeo dichiara:

1. ogni qualvolta l'unico motivo per non procedere ad indagini in merito a una denuncia di presunta cattiva amministrazione della BEI sia il fatto che il ricorrente non è cittadino o residente UE, il Mediatore europeo s'impegna a far uso della sua facoltà d'iniziativa per aprire un'indagine sulla questione;
2. il Mediatore europeo non ritiene opportuno sostituirsi alla BEI nel giudicare importanti questioni di ordine ambientale, sociale e di sviluppo che possano emergere nel corso di un'indagine su un caso di presunta cattiva amministrazione. Il Mediatore europeo ritiene infatti che il suo ruolo sia quello di valutare se la BEI abbia fornito spiegazioni logiche e ragionevoli della sua posizione in merito alle suddette questioni;

3. il Mediatore europeo ritiene che il giusto punto di partenza per la propria valutazione sia la documentazione della BEI relativa al trattamento delle questioni sollevate nella denuncia attraverso i suoi meccanismi interni e le sue procedure. Le denunce devono pertanto spiegare perché il ricorrente contesti la documentazione o la posizione della BEI ivi esposta¹.

3. Disposizioni finali

Il presente protocollo d'intesa non intende stabilire diritti o obblighi giuridici nell'ambito dei rapporti tra il Mediatore europeo e la BEI o nei confronti di terzi.

Nessuna delle disposizioni del presente protocollo d'intesa deve essere interpretata in modo tale da interferire in qualsivoglia forma nell'autonomia decisionale delle due parti in relazione ai rispettivi ambiti di attività, o in modo tale da risultare in conflitto con, o modificare i rispettivi obblighi giuridici delle due parti.

La BEI ed il Mediatore europeo faranno il possibile per incontrarsi regolarmente, in linea di principio almeno una volta l'anno, per uno scambio di vedute sull'attuazione pratica delle disposizioni del presente protocollo d'intesa e per discutere eventuali miglioramenti. In particolare, le parti intendono rivedere il presente protocollo d'intesa alla luce dei risultati della consultazione pubblica promossa dalla BEI sulla propria politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce.

Il presente protocollo d'intesa può essere sottoposto a revisione su richiesta di una delle parti e ciascuna delle parti ha diritto di recesso in qualsiasi momento.

Lussemburgo, 9 luglio 2008.

P. Nikiforos Diamandouros
Mediatore europeo

Philippe Maystadt
Presidente della Banca europea per
gli investimenti

¹ L'articolo 2.4 dello statuto del Mediatore prevede che una denuncia debba «essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati».

CORPORATE

Protocollo d'intesa

tra il Mediatore europeo
e la Banca europea per gli investimenti

Luglio 2008



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
☎ +352 4379-22000
www.eib.org – ✉ info@eib.org